



QUALI LEGGI PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO INVESTIRE
IN EFFICIENZA ENERGETICA?
OPPORTUNITA', VINCOLI E NUOVE FORME
CONTRATTUALI

COMUNE DI BESOZZO
20 LUGLIO 2016

PRINCIPALI PROFILI GIURIDICI

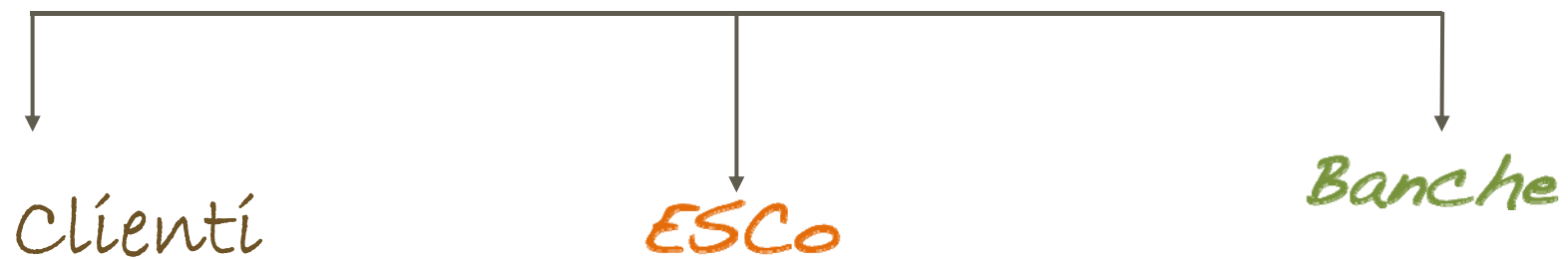
Obiettivi comunitari

- D.lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE obiettivi di risparmio entro il 2020
- Azioni specifiche delle Regioni ed Enti Locali

Incentivi pubblici

- Titoli di Efficienza Energetica
- Conto Termico
- Altri su specifici interventi (es. impianti rinnovabili, cogenerazione, interventi edilizi ecc.)

I SOGGETTI



- PMI
- Esercizi Commerciali
- Gestori immobili....

LE PMI

D.lgs. 102/2014 introduce obblighi per grandi imprese/imprese energivore e programmi regionali per il sostegno a diagnosi energetiche per le PMI

Criteri identificazione PMI: vale la Raccomandazione della Commissione del 6 Maggio 2003 e s.m. ed i. (come DM 18 aprile 2005)

- **microimpresa:** meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- **piccola impresa:** meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- **media impresa:** meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

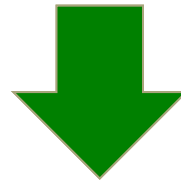


I CONTRATTI

UN CONTRATTO DEDICATO: L' EPC CONTRACT

Contrattualistica dedicata

Energy Performance Contract (EPC): contratti di rendimento energetico



E' condizione per l'ottenimento di incentivi e finanziamenti
Prestazione energetica predeterminata e garantita

L' EPC CONTRACT

«contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari» (Cfr. art. 2, comma 1, lett. N) del D.lgs. 102/2014).

L' EPC CONTRACT

L'EPC è il contratto con il quale un soggetto fornitore, normalmente una EScO, si obbliga al compimento — con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio), a fronte di un **corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici** (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all'efficientamento del sistema.

L' EPC CONTRACT



L' EPC CONTRACT

In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla remunerazione della EScO, gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo a differenti tipologie o modelli di contratto di rendimento energetico, tra i quali ricordiamo:

1. FIRST OUT (CESSIONE GLOBALE)
2. SHARED SAVINGS (RISPARMI CONDIVISI)
3. GUARANTEED SAVINGS (RISPARMI GARANTITI)

FIRST OUT (CESSIONE GLOBALE)

La ESCo fornisce il capitale o ricorre a finanziatori terzi. Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell'intervento e remunerare l'attività della ESCo. Il contratto solitamente ha una durata breve (circa 3-5 anni). Alla scadenza contrattuale il risparmio va interamente a favore del cliente che diventa proprietario degli impianti e delle opere eseguite.

Quindi la ESCo incamera il 100% dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale; tutti i costi e i profitti sono dichiarati in anticipo e i risparmi sono impiegati innanzi tutto per la copertura completa di questi costi.

La ESCo mantiene la proprietà dell'impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale lo stesso si trasferisce nella titolarità del cliente.

SHARED SAVINGS (RISPARMI CONDIVISI)

La ESCo fornisce il capitale con fonti proprie o ricorrendo a finanziatori terzi e le parti si accordano sulla suddivisione dei proventi del risparmio. I contratti hanno una durata più lunga rispetto al modello precedente (circa 5-10 anni) atteso che solo una quota del risparmio contribuisce al recupero dell'investimento iniziale.

Durante l'esecuzione del contratto la proprietà degli impianti e delle opere rimane in capo alla ESCo e alla scadenza contrattuale si trasferisce al cliente. In un contratto a risparmi condivisi, dunque, l'investimento viene rimborsato sulla base di un accordo, tra la ESCo e l'utente finale, di suddivisione della quota di risparmio determinato dallo studio di fattibilità.

Come nel modello First Out, la ESCo oltre al rischio tecnico inerente alla performance a cui è legata la sua remunerazione, assume anche il rischio finanziario.

GUARANTEED SAVINGS (RISPARMI GARANTITI)

Il soggetto finanziatore è sempre un soggetto terzo diverso dalla ESCo e dal cliente ed il cliente sottoscrive il prestito, mentre la ESCo normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, oltre a garantire un certo livello di rendimento in base al quale riceve il compenso dal cliente. Il contratto dura normalmente circa 4-8 anni.

Secondo questa formula, dunque, la ESCo si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell'analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio si esplica attraverso formule che prevedono un indennizzo in favore del cliente in caso di consumi maggiori rispetto a quelli garantiti; nel caso in cui, invece, si conseguano risparmi superiori a quelli attesi, questi andranno normalmente a beneficio del cliente.

Il cliente finale quindi finanzia la progettazione e l'installazione del miglioramento delle misure di efficienza, assumendosi l'obbligo contrattuale del pagamento e il conseguente rischio di credito. Il prestito, in questo modo, grava sul bilancio del cliente. La ESCo si impegna a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base delle attività di auditing.



I FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

Il Finanziamento Tramite Terzi costituisce un contratto separato e complementare all'EPC

“Accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia ed al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una EScO.”

I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 1/2

I certificati bianchi o “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di **risparmi energetici negli usi finali di energia** attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

1) Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i.

- **Soggetti obbligati:** distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati **obiettivi quantitativi** di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (**TEP**):
- obbligo raggiungibile realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME.

I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 2/2

2) Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012

- definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico — crescenti nel tempo — per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e
- **nuovi soggetti (non obbligati):** imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un *energy manager* o di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001.

IL CONTO TERMICO

Introdotta dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, come modificato dal Decreto interministeriale 16 Febbraio 2016

Cosa è finanziabile e in quale misura?

- fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB);
- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l'installazione di schermature solari, l'illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
- anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCo che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

CONTO TERMICO: REQUISITI 1/2

I soggetti privati possono accedervi direttamente o mediante sottoscrizione di un contratto EPC (o contratto di servizio energia previsti dal d.lgs. 115/2008 con una ESCo)

Dal **19 luglio 2016**, potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCo in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma **UNI CEI 11352**

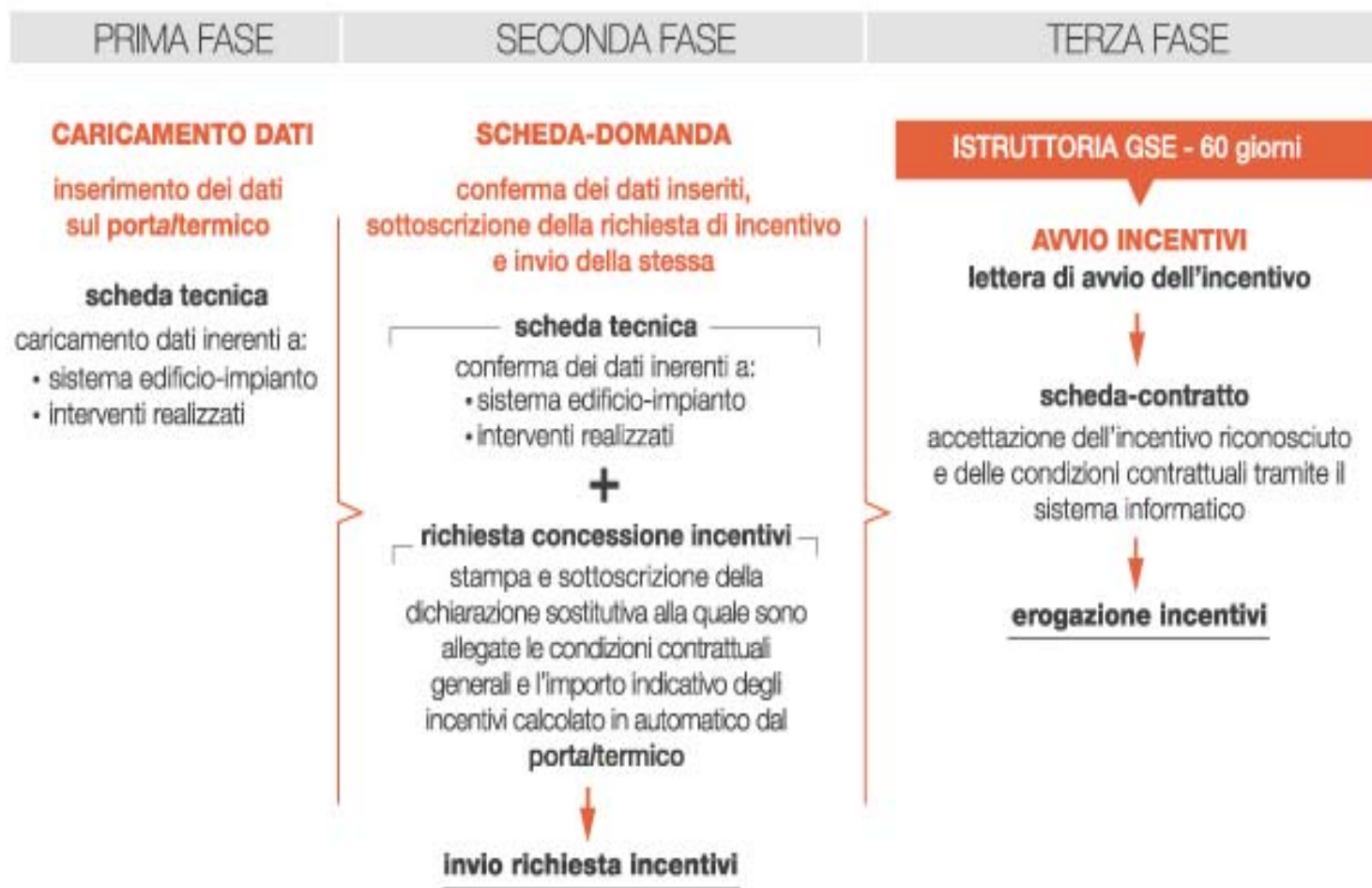
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di **rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni**, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo **non superi i 5.000 euro**.

CONTO TERMICO: REQUISITI 2/2

Le ESCo che operano per loro conto che optano per l'accesso diretto (da richiedere entro 60 gg dalla fine dei lavori) possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in **un'unica soluzione**, anche nel caso in cui l'importo del beneficio complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro.

Le ESCo che operano per loro conto che optano, invece, per l'accesso tramite prenotazione (ossia prima che l'intervento venga realizzato) possono beneficiare di un **pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione**.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell'incentivo.



Fonte: www.gse.it

CRITICITÀ

Criticità segnalate da incertezze insite nel settore:

- Modelli comportamentali
- Difficile tipizzazione tecnica degli interventi
- Profilo delle società operative (es. ESCo)

VANTAGGI

Vantaggi per i beneficiari derivanti da:

- Modellistica contrattuale condivisa e tipizzata: rafforzamento di alcune clausole contrattuali (es. garanzie, clausole penali, varianti ecc.)
- Incentivi pubblici stabili e garantiti



ALI LEGGI PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO INVESTIRE IN
EFFICIENZA ENERGETICA?
OPPORTUNITA', VINCOLI E NUOVE FORME
CONTRATTUALI

Avv. Vincenzo Della Selva
vincenzo.dellaselva@landilex.com

Avv. Giovanna Landi gl@landilex.com